

**Campionato Italiano Gran Turismo Sprint – Italian F4 Championship
Campionato Italiano Sport Prototipi – TCR Italy – GT 4 Italy Series**

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero – 24, 25, 26 Luglio/July 2026

CAMPIONATO ITALIANO SPORT PROTOTIPI

Luogo: Scarperia San Piero

Documento n°: 2.5

Data: 24.07.2026

Ora: 18.56

Decisione n° 4

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 77 Bad Wolves Conduttore Rad Alexandru
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di Prova, avendo esaminato i video, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

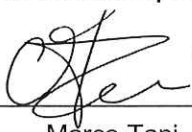
Vettura N° e Concorrente:	77 Bad Wolves
Conduttore	Rad Alexandru
Ora del fatto:	18.29
Sessione:	Prove di qualifica
Fatto:	Il conduttore n.77 a seguito di un guasto meccanico, lasciava il veicolo in una posizione di pericolo, operando in maniera difforme rispetto alle disposizioni impartite dal Direttore di Prova durante il briefing. La mancata messa in sicurezza della vettura rendeva necessaria l'interruzione della sessione mediante esposizione della bandiera rossa.
Violazione:	Art. 4.3, lettere b) e t), del RDS Velocità in Circuito 2026 (Comportamento dei Conduttori) e note briefing direttore di gara Art.89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026,
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n 77 Bad Wolves Conduttore Rad Alexandru una ammonizione.
Motivazione:	Il Conduttore della vettura n. 77 lasciava il veicolo in una posizione di pericolo, operando in maniera difforme rispetto alle disposizioni impartite dal Direttore di Prova durante il briefing.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.



Simone Leoni

I Commissari Sportivi



Marco Tani



Valerio Duranti

Ricevuta da parte del concorrente:

Concorrente:

Data: 24/7/26 Ora: 18.15

Firma: 

☐ Notifica ex art. 215 RSN

☐ Penalità esposta monitor

☐ Esposta albo gara

Esposto alle: ____: